SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 luglio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 8 luglio 1988, n. 252.

Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1988, n. 146, recante differimento dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista in materia di obbligo di consegna di vino alla distillazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 maggio 1988, n. 146, recante differimento dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista in materia di obbligo di consegna di vino alla distillazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 6 maggio 1988, n. 146, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 107 del 9 maggio 1988.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2668):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro dell'agricoltura (MANNINO) il 9 maggio 1988.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 16 maggio 1988, con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 maggio 1988.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 18 maggio 1988 e il 1° giugno 1988.

Esaminato in aula e approvato il 2 giugno 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1083):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 4 giugno 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 giugno 1988.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'8 giugno 1988.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede referente, il 29 giugno 1988.

Esaminato in aula e approvato il 7 luglio 1988.

88G0322

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 luglio 1988.

Modificazioni alle modalità di pagamento in modo virtuale della tassa speciale sui contratti di borsa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, concernente le tasse sui contratti di borsa;

Visto l'articolo unico della legge 14 agosto 1960, n. 826, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589; l'art. 20 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745; l'art. 1 della legge 11 ottobre 1973, n. 636; l'articolo unico della legge 5 novembre 1975, n. 558; l'art. 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546; l'articolo unico della legge 28 febbraio 1983, n. 53, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

Visti i decreti interministeriali 7 dicembre 1960, 31 gennaio 1975, 20 aprile 1976, 30 novembre 1982, 18 luglio 1983 e 21 marzo 1985;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154;

Decreta:

Art. 1.

Le aziende e gli istituti di credito, gli enti pubblici economici e i commissionari di borsa autorizzati al pagamento della tassa sui contratti di borsa in modo

virtuale possono presentare all'ufficio del registro entro il 10 luglio 1988 dichiarazione contenente l'ammontare della tassa dovuta sui contratti di borsa conclusi rispettivamente nel periodo 1° gennaio-31 marzo 1988 e 1° aprile-30 giugno 1988. I dati devono essere desunti dal registro cronologico tenuto a norma delle vigenti disposizioni.

Entro la stessa data deve provvedersi al versamento della tassa come risultante dalle annotazioni del citato registro, detratto l'importo versato in via provvisoria per il 1° trimestre 1988 e gli eventuali crediti risultanti dalla liquidazione definitiva della tassa nell'anno 1987.

Gli importi provvisori delle successive due rate con scadenza 30 settembre e 31 dicembre 1988 saranno pari al tributo dovuto per i contratti conclusi nel periodo 1° aprile-30 giugno 1988.

Gli importi definitivi della tassa dovuti per l'anno 1988 formano la base per la liquidazione provvisoria per l'anno 1989.

Art. 2.

Gli agenti di cambio autorizzati al pagamento della tassa sui contratti di borsa in modo virtuale possono presentare all'ufficio del registro, in sostituzione della denuncia di cui al quinto comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 marzo 1985, entro il 10 luglio 1988, apposita dichiarazione con distinta indicazione dell'ammontare della tassa dovuta sui contratti conclusi rispettivamente nel periodo 1° gennaio-31 marzo 1988 e 1° aprile-30 giugno 1988. I dati devono essere desunti dal registro cronologico tenuto a norma dell'art. 2 del citato decreto 21 marzo 1985.

Entro la stessa data deve provvedersi al versamento della tassa detratto l'importo versato con la rata del 31 marzo 1988 e degli eventuali crediti risultanti dalla liquidazione definitiva del secondo semestre 1987.

L'ammontare della tassa dovuta per i contratti conclusi nel periodo 1° aprile-30 giugno 1988, risultante dalla citata dichiarazione, viene assunto dall'ufficio del registro come base per la liquidazione provvisoria della tassa delle due rate con scadenza 30 settembre e 31 dicembre 1988.

Gli importi definitivi della tassa dovuti per il secondo semestre 1988 formano la base per la liquidazione provvisoria del primo semestre 1989.

Art. 3.

I contribuenti autorizzati a corrispondere la tassa in modo virtuale per le sole operazioni per contanti o per quelle a termine possono avvalersi di tale sistema di pagamento anche per le operazioni pronti contro termine.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1988

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A2941

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 luglio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Istituto fiduciario centrale S.p.a.», con sede legale in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto interministeriale 25 giugno 1988, con il quale è stata revocata, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 541, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione contabile di aziende rilasciata alla sociatà «Istituto fiduciario centrale S.p.a.», con sede legale in Torino, con decreto ministeriale 7 gennaio 1982, modificato con successivi decreti in date 13 giugno 1983 e 28 aprile 1985;

Considerato che, a norma dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1. La società «Istituto fiduciario centrale S.p.a.», con sede legale in Torino, via Balme, 1, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura è preposto quale commissario liquidatore il prof. Pietro Angelo Cerri, nato a Torino il 21 gennaio 1939, con studio in Torino, via San Tommaso, 27.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2872

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 giugno 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. «Allevatori bestiame Roma», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 9 dicembre 1987 con il quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. «Allevatori bestiame Roma», con sede in Roma, via Tevere, 20;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Allevatori bestiame Roma», con sede in Roma, via Tevere, 20, costituita per rogito notaio Mario Fea in data 26 ottobre 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la sig.a Annibali rag. Rosalba, nata a Roma il 10 febbraio 1956, residente in Roma, via Montegatta, 27, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1988

Il Ministro: FORMICA

88A2873

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 18 giugno 1988, n. 253.

Modificazioni all'ordinanza 30 giugno 1984 concernente le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione dal Canada di animali domestici delle specie bovina e suina da allevamento o da produzione.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi;

Visti gli articoli 6 e 7 della direttiva n. 72/462/CEE sopra citata;

Vista l'ordinanza ministeriale 30 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 26 luglio 1984, con la quale è stata recepita nel nostro ordinamento la decisione CEE n. 83/494 del 27 settembre 1983, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 273 del 6 ottobre 1983, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione nella CEE di animali domestici delle specie bovina e suina in provenienza dal Canada;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee n. 212 del 9 marzo 1988 (pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 95 del 13 aprile 1988, relativa alle misure di protezione sanitaria da applicare nei confronti del Canada in relazione alla febbre catarrale maligna dei bovini (blue tongue);

Ritenuto necessario e urgente prendere i dovuti provvedimenti per conformarsi alle disposizioni adottate in sede comunitaria con la suddetta decisione.

Ordina:

Art. 1.

L'importazione in Italia degli animali domestici della specie bovina in provenienza dal Canada è autorizzata a norma dell'art. 3 dell'ordinanza ministeriale 30 giugno 1984, a condizione che tali animali non provengano dalla parte del territorio canadese definita nell'allegato alla presente ordinanza.

Art. 2.

Nel certificato sanitario di cui all'allegato *A* dell'ordinanza ministeriale 30 giugno 1984, al paragrafo V «Attestato di sanità» al punto 1, lettera *i*), è aggiunta la frase seguente: «Trattasi di animali della specie bovina interessati dalla decisione n. 212/CEE della commissione, del 9 marzo 1988, relativa a misure di protezione sanitaria da applicare nei confronti del Canada in relazione alla febbre catarrale maligna dei bovini (blue tongue)».

La presente ordinanza, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 18 giugno 1988

p. *Il Ministro:* CONTU

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

Regione dell'Okanagan Valley, British Columbia, Canada

Da un punto della frontiera USA-Canada
120° 15' longitudine - 49° latitudine
a nord fino a un punto
119° 35' longitudine - 50° 30' latitudine
a nord-est fino a un punto
119° longitudine - 50° 45' latitudine
a sud fino a un punto della frontiera USA-Canada
118° 15' longitudine - 49° latitudine

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

La direttiva n. 72/462/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunita europee n. L 302 del 31 dicembre 1972. Il testo degli articoli 6 e 7 della predetta direttiva è il seguente:

«Art. 6. — Ferme restando le disposizioni dell'art. 3, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione degli animali di cui alla presente direttiva soltanto in provenienza da Paesi terzi:

a) indenni dalle seguenti malattie cui sono ricettivi gli animali:

— da 12 mesi, da peste bovina, da afta epizootica da virus esotico, da pleuropolmonite contagiosa dei bovini, da peste suina africana, da paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen);

— da 6 mesi, da febbre catarrale ovina e da stomatite vescicolare contagiosa;

b) in cui non si sia proceduto da 12 mesi a vaccinazioni contro le malattie di cui alla lettera *a)*, primo trattino, ed alle quali questi animali sono ricettivi».

«Art. 7. — Può essere deciso, secondo la procedura di cui all'art. 29, che le disposizioni dell'art. 6, lettera *a)*, si applichino soltanto ad una parte del territorio di un Paese terzo.

Secondo la medesima procedura, in deroga alle disposizioni dell'art. 6, lettera *b)*, l'importazione degli animali di cui alla presente direttiva può essere ammessa, a determinate condizioni, in provenienza da Paesi terzi o da parti di tali Paesi in cui siano praticate vaccinazioni contro una o più delle malattie di cui all'art. 6, lettera *a)*, primo trattino».

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 3 dell'O.M. 30 giugno 1984 è il seguente:

«Art. 3. — 1. L'importazione in Italia degli animali di cui alla presente ordinanza è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della sanita da rilasciarsi di volta in volta per ogni singola partita.

Una copia dell'autorizzazione deve accompagnare gli animali fino al porto o all'aeroporto di sbarco.

Nell'autorizzazione può essere richiesto se durante il periodo di isolamento degli animali in Canada e durante il trasporto, gli animali stessi siano stati a contatto con animali di stato sanitario analogo.

L'autorizzazione per i bovini può essere limitata a taluni periodi dell'anno e/o ad animali non gravidi.

2. Qualora si tratti di animali destinati ad un altro Stato membro della CEE, gli stessi devono essere accompagnati, oltre che dal certificato sanitario di cui agli articoli 1 e 2, da un documento di autorizzazione all'importazione rilasciato dal Paese destinatario».

Nota all'art. 2:

Il testo vigente del punto 1 del paragrafo V «Attestato di sanità» del certificato sanitario di cui all'allegato *A* dell'ordinanza ministeriale 30 giugno 1984 è il seguente:

«V. *Attestato di sanità.*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale designato dalla competente autorità centrale canadese, certifica che, in base all'esito dell'indagine effettuata e per quanto gli risulta, gli animali di cui sopra possiedono i seguenti requisiti:

1. i) Sono stati concepiti, partoriti ed allevati in Canada e non ne sono mai usciti. *Trattasi di animali della specie bovina interessati dalla decisione n. 212/CEE della commissione, del 9 marzo 1988, relativa a misure di protezione sanitaria da applicare nei confronti del Canada in relazione alla febbre catarrale maligna dei bovini (blue tongue).*

ii) Non discendono da animali che risultino essere stati sottoposti all'immunodiffusione su gel di agar per la blue tongue con risultato positivo.

iii) Provengono da aziende esistenti da almeno tre anni».

88G0305

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 14 maggio 1988, n. 36.

Importazione di tessuti di fibre artificiali continue (cat. 36 A.M.F.) dalla Corea del Sud.

Con regolamento CEE n. 1233/88 del 4 maggio 1988, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Comunità europea n. L 118 del 6 maggio 1988, le importazioni di tessuti di fibre artificiali continue dalla Corea del Sud (cat. 36 A.M.F. - s.a. 5408; ex 5811.00 00; ex 5905.00 70) sono sottoposte, con decorrenza 7 maggio 1988, al regime dell'autorizzazione ministeriale nell'ambito dei seguenti limiti quantitativi:

anno 1988	tonn.	370
anno 1989	»	392
anno 1990	»	416
anno 1991	»	441

Gli operatori interessati, per ottenere l'autorizzazione di importazione, dovranno presentare domanda, preferibilmente sugli appositi moduli reperibili presso le camere di commercio, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni ed esportazioni - Divisione III.

Le domande debbono essere corredate dell'originale del certificato di esportazione rilasciato dalle competenti autorità coreane, ai sensi del punto 2 dell'art. 11 dell'allegato VI del regolamento CEE n. 4136/86 del 22 dicembre 1986, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Comunità europea n. L 387 del 31 dicembre 1986.

I prodotti spediti dalla Corea del Sud prima del 7 maggio 1988 sono immessi in libera pratica previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data. I quantitativi di prodotti spediti dalla Corea del Sud e importati in Italia nel periodo dal 1° gennaio 1988 al 7 maggio 1988 saranno dedotti dal limite quantitativo relativo all'anno in corso.

La presente circolare integra la circolare n. 12/88 del 9 febbraio u.s. pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1988.

È in corso di modifica il decreto ministeriale n. 589 del 24 dicembre 1987 nel senso sopra indicato.

Il Ministro: RUGGIERO

88A2898

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Nomina di un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo

L'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 7 luglio 1988, ha proclamato eletto a rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, a norma dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, l'on. prof. Giuseppe Schiavinato, candidato nella lista PLI-PRI per la Federazione europea per la I circoscrizione Italia nord-occidentale, al seggio rimasto vacante a seguito delle dimissioni dell'on. Sergio Pininfarina.

88A2899

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti

Con decreto ministeriale 25 giugno 1988 Stammati Gaetano, nato a Napoli il 5 ottobre 1908, è stato cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

88A2865

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da due società

Con decreto ministeriale 27 giugno 1988 la riscossione del carico tributario di L. 682.122.000 dovuto dalla S.p.a. Triulzi, con sede in Novate Milanese, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Milano, nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sara revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 27 giugno 1988 la riscossione del carico tributario di L. 144.248.000 dovuto dalla S.r.l. Triulzi Ress, con sede in Novate Milanese, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Milano, nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sara revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

88A2859

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Sospensione delle pronunce dell'Amministrazione sull'ammissibilità alle provvidenze nazionali di film, ove la partecipazione di cittadini comunitari comporti una valutazione discriminante.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, con provvedimento del 26 aprile 1986, ha disposto che sono sospese le pronunce dell'amministrazione, qualunque sia l'ufficio od organo che debba assumerle, ove comportino una valutazione discriminante riguardo all'ammissibilità alle provvidenze nazionali di film alla cui realizzazione abbiano partecipato cittadini comunitari, in attesa che si pronunci il Consiglio di Stato sulla interpretazione estensiva della normativa vigente o che entri in vigore un nuovo provvedimento legislativo ora in fase propositiva.

88A2881

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica del vino da tavola «Val Polcevera» e di delimitazione della relativa zona di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977, ha espresso parere favorevole all'utilizzo dell'indicazione geografica «Val Polcevera».

Si precisa che la zona di produzione delle uve atte a produrre il vino di cui al precedente comma, che di seguito si trascrive, è compresa nel territorio degli elencati comuni ricadenti in provincia di Genova: Serra Riccò, Mele, Campomorone, Genova, Mignanego, Ceranesi, Sant'Olcese.

I confini della zona seguono (in senso antiorario) i punti geografici piu sotto menzionati:

foce del torrente Polcevera, spartiacque tra la Val Polcevera e la Val Bisagno fino ai piani di Creto lungo la direttrice forti di Belvedere, Crocetta, Begato, Sperone, Puin, Fratello Minore e Diamante e successivi monti Bastia, Tascee, Corvo, Crovo, Butegne, Mezzano, Alpe;

dai piani di Creto sino al passo Crocetta di Orero e fino al passo dei Giovi lungo lo spartiacque tra la Val Polcevera e la Valle Scrivia, spartiacque che segue la direttrice monti Alpe, Carossino, Sella, Passo Crocetta di Orero e monti Carmo, Capanna, Vittoria, Cappellino, passo dei Giovi;

dal passo dei Giovi fino al monte Turchino lungo la direttrice Bric Montaldo, monte Poggio, monte Lecco, monte Taccone, Bric di Guana, Bric Ronsasco, prato del Gatto, monte Orditano, M. Sejeu, M. Proralado. M. Foscallo, Bric Marino, Prato d'Ermo, monte Turchino;

dal monte Turchino fino a località Vesima lungo la direttrice passo del Turchino, Bric Brusa, Bric Geremia, monte Giallo, Bric del Dente, passo del Faiallo, monte Reisa, passo della Gava, monte Pennone, Bric del Monte, Rio Luvea, località Vesima.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A2864

MINISTERO DEL TESORO

N. 128

Corso dei cambi del 4 luglio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1353,800	1353,800	1353,80	1353,800	1353,800	1353,95	1354,110	1353,800	1353,800	1350,80
Marco germanico	742,200	742,200	742,75	742,200	742,200	742,35	742,350	742,200	742,200	742,20
Franco francese	220,340	220,340	220,50	220,340	220,340	220,30	220,260	220,340	220,340	220,34
Fiorino olandese	658,710	658,710	658,75	658,710	658,710	658,70	658,700	658,710	658,710	658,71
Franco belga	35,458	35,458	35,43	35,458	35,458	35,41	35,459	35,458	35,458	45 —
Lira sterlina	2289,050	2289,050	2291 —	2289,050	2289,050	2288 —	2288,900	2289,050	2289,050	2289,05
Lira irlandese	1993,100	1993,100	1992 —	1993,100	1993,100	1993,10	1993 —	1993,100	1993,100	—
Corona danese	195,590	195,590	195,40	195,590	195,590	—	195,580	195,590	195,590	195,59
Dracma	9,268	9,268	9,27	9,268	—	—	9,268	9,268	9,268	—
E.C.U.	1539,250	1539,250	1539,50	1539,250	1539,250	1539,20	1539,25	1539,250	1539,250	1539,25
Dollaro canadese	1108,700	1108,700	1107 —	1108,700	1108,700	1108,60	1108,600	1108,700	1108,700	1108,70
Yen giapponese	10,042	10,042	10,05	10,042	10,042	10,06	10,042	10,042	10,042	10,04
Franco svizzero	892,300	892,300	892,30	892,300	892,300	892,30	892,300	892,300	892,300	892,30
Scellino austriaco	105,481	105,481	105,50	105,481	105,481	105,40	105,476	105,481	105,481	105,48
Corona norvegese	202,490	202,490	202,50	202,490	202,490	202,50	202,620	202,490	202,490	202,49
Corona svedese	214,850	214,850	214,40	214,850	214,850	214,85	214,850	214,850	214,850	214,85
FIM	310,460	310,460	310,25	310,460	310,460	310,53	310,660	310,460	310,460	—
Escudo portoghese	9,054	9,054	9,08	9,054	9,054	9,05	9,060	9,054	9,054	9,05
Peseta spagnola	11,139	11,139	11,45	11,139	11,139	11,13	11,139	11,139	11,139	11,13
Dollaro australiano	1058,150	1058,150	1058 —	1058,150	1058,150	1058,20	1058,250	1058,150	1058,150	1058,20

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 luglio 1988

Dollaro USA	1353,955	Lira irlandese	1993,050	Scellino austriaco	105,478
Marco germanico	742,275	Corona danese	195,585	Corona norvegese	202,555
Franco francese	220,300	Dracma	9,268	Corona svedese	214,850
Fiorino olandese	658,705	E.C.U.	1539,250	FIM	310,560
Franco belga	35,458	Dollaro canadese	1108,650	Escudo portoghese	9,057
Lira sterlina	2288,975	Yen giapponese	10,042	Peseta spagnola	11,139
		Franco svizzero	892,300	Dollaro australiano	1058,200

Media dei titoli del 4 luglio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	77,700
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	97,650
» 10% » » 1977-92	99,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,450
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	71,425
» » » 21- 4-1987/94	71 —
» » » 20- 5-1991	84,300
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	—
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,175
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96 —
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,200
» » » TR 2,5% 1983/93	91,700
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,100
» » » » EFIM 1-8-1988	100,650
» » » » 1- 8-1983/88	100,125
» » » » 1- 9-1983/88	100,300
» » » » 1-10-1983/88	100,450
» » » » 15- 7-1985/90	99,450
» » » » 16- 8-1985/90	99,225
» » » » 18- 9-1985/90	99,150
» » » » 18-10-1985/90	99 —
» » » » 1-11-1983/90	101,875
» » » » 18-11-1985/90	99,200
» » » » 1-12-1983/90	101,900
» » » » 18-12-1985/90	99,950
» » » » 1- 1-1984/91	102,025
» » » » 17- 1-1986/91	99,125
» » » » 1- 2-1984/91	101,90
» » » » 18- 2-1986/91	99,025
» » » » 1- 3-1984/91	100,700
» » » » 18- 3-1986/91	99,325
» » » » 1- 4-1984/91	100,700
» » » » 1- 5-1984/91	100,750
» » » » 1- 6-1984/91	100,825
» » » » 1- 7-1984/91	100,525
» » » » 1- 8-1984/91	100,250
» » » » 1- 9-1984/91	100,325
» » » » 1-10-1984/91	100,325
» » » » 1-11-1984/91	100,175
» » » » 1-12-1984/91	99,900
» » » » 1- 1-1985/92	100 —
» » » » 1- 2-1985/92	98.700
» » » » 18- 4-1986/92	97.150
» » » » 19- 5-1986/92	96.100
» » » » 20- 7-1987/92	97,825
» » » » 19- 8-1987/92	97.900
» » » » 1-11-1987/92	97.050
» » » » 1-12-1987/92	96,625
» » » » 18- 6-1986/93	94.850
» » » » 17- 7-1986/93	95,375
» » » » 19- 8-1986/93	94,525
» » » » 18- 9-1986/93	94,375
» » » » 20-10-1986/93	95,550
» » » » 18-11-1987/93	95,525
» » » » 19-12-1986/93	95,650
» » » » 1- 2-1985/95	98 —
» » » » 1- 3-1985/95	92.450
» » » » 1- 4-1985/95	92.050
» » » » 1- 5-1985/95	92.125
» » » » 1- 6-1985/95	92.725
» » » » 1- 7-1985/95	95.300
» » » » 1- 8-1985/95	93,250
» » » » 1- 9-1985/95	93.075
» » » » 1-10-1985/95	93,075
» » » » 1-11-1985/95	93,325
» » » » 1-12-1985/95	93,775
» » » » 1- 1-1986/96	94,650

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 1-1986/96 II	97 —
» » » » 1- 2-1986/96	94,750
» » » » 1- 3-1986/96	93.200
» » » » 1- 4-1986/96	92,450
» » » » 1- 5-1986/96	92,500
» » » » 1- 6-1986/96	93,475
» » » » 1- 7-1986/96	94.050
» » » » 1- 8-1986/96	93,100
» » » » 1- 9-1986/96	92,600
» » » » 1-10-1986/96	92,900
» » » » 1-11-1986/96	92,900
» » » » 1-12-1986/96	93,175
» » » » 1- 1-1987/97	93,875
» » » » 1- 2-1987/97	93,325
» » » » 18- 2-1987/97	93,250
» » » » 1- 3-1987/97	92,825
» » » » 1- 5-1987/97	92.350
» » » » 1- 6-1987/97	92,900
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	101 —
» » » 12,50% 1-11-1988	101,100
» » » 12,50% 1- 1-1989	101.750
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,950
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,200
» » » 12,00% 1- 4-1989	102 —
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,250
» » » 9,25% 1- 1-1990	98.100
» » » 12,50% 1- 1-1990	103.500
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,525
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,625
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,375
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,950
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,950
» » » 12,00% 1- 4-1990	102.900
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,375
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,900
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,925
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,275
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,175
» » » 10,50% 1- 7-1990	99.800
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,700
» » » 10,50% 1- 8-1990	99.200
» » » 9,25% 1- 9-1990	97.925
» » » 11,25% 1- 9-1990	99 —
» » » 9.25% 1-10-1990	96,350
» » » 11,50% 1-10-1990	100.150
» » » 9,25% 1-11-1990	96,375
» » » 9,25% 1-12-1990	96.900
» » » 12,50% 1- 3-1991	105.425
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,475
» » » 9,25% 1- 2-1992	94.250
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,400
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,425
» » » 9,15% 1- 5-1992	94.700
» » » 9.15% 1- 6-1992	95.625
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,375
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	103,850
» » » » 22-11-1982/89 13%	106.975
» » » » 1983/90 11,50%	108,300
» » » » 1984/91 11,25%	109.600
» » » » 1984/92 10.50%	109,800
» » » » 1985/93 9,60%	106,400
» » » » 1985/93 9,75%	107,150
» » » » 1985/93 9,00%	104,400
» » » » 1985/93 8,75%	103,650
» » » » 1986/94 8,75%	103,800
» » » » 1986/94 6,90%	94,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M04078

MINISTERO DEL TESORO

N. 129

Corso dei cambi del 5 luglio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1354,250	1354,250	1354,30	1354,250	1354,250	1354,12	1354 —	1354,250	1354,250	1354,25
Marco germanico	742,030	742,030	742,75	742,030	742,030	742,19	742,360	742,030	742,030	742,03
Franco francese	220,410	220,410	220,70	220,410	220,410	220,44	220,470	220,410	220,410	220,41
Fiorino olandese	658,310	658,310	658,90	658,310	658,310	658,40	658,500	658,310	658,310	658,31
Franco belga	35,442	35,442	35,47	35,442	35,442	35,44	35,443	35,442	35,442	35,44
Lira sterlina	2299,500	2299,500	2300,50	2299,500	2299,500	2299,25	2299 —	2299,500	2299,500	2299,50
Lira irlandese	1991,300	1991,300	1993 —	1991,300	1991,300	1991,20	1991,100	1991,300	1991,300	—
Corona danese	195,510	195,510	195,70	195,510	195,510	195,50	195,500	195,510	195,510	195,51
Dracma	9,266	9,266	9,27	9,266	—	—	9,264	9,266	9,266	
E.C.U.	1539.900	1539,900	1541 —	1539,900	1539,900	1539,89	1539,880	1539,900	1539,900	1539,90
Dollaro canadese	1115 —	1115 —	1114 —	1115 —	1115 —	1114,65	1114,300	1115 —	1115 —	1115 —
Yen giapponese	10,069	10,069	10,10	10,069	10,069	10,06	10,063	10,069	10,069	10,06
Franco svizzero	891,400	891,400	892,50	891,400	891,400	891,50	891,600	891,400	891,400	891,40
Scellino austriaco	105,433	105,433	105,55	105,433	105,433	105,43	105,433	105,433	105,433	105,43
Corona norvegese	203,240	203,240	203,25	203,240	203,240	202,25	203,260	203,240	203,240	203,24
Corona svedese	215 —	215 —	215,25	215 —	215 —	215 —	215 —	215 —	215 —	215 —
FIM	310,900	310,900	311,30	310,900	310,900	310,88	310,860	310,900	310,900	—
Escudo portoghese	9,072	9,072	9,08	9,072	9,072	9,07	9,075	9,072	9,072	9,07
Peseta spagnola	11,146	11,146	11,16	11,146	11,146	11,15	11,154	11,146	11,146	11.14
Dollaro australiano	1067 —	1067 —	1068 —	1067 —	1067 —	1067,50	1068 —	1067 —	1067 —	1067 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 luglio 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1354,125
Marco germanico	742,195
Franco francese	220,440
Fiorino olandese	658,405
Franco belga	35,442
Lira sterlina	2299,250
Lira irlandese	1991,200
Corona danese	195,505
Dracma	9,265
E.C.U.	1539,890
Dollaro canadese	1114,650
Yen giapponese	10,066
Franco svizzero	891,500
Scellino austriaco	105,433
Corona norvegese	203.250
Corona svedese	215 —
FIM	310,880
Escudo portoghese	9,073
Peseta spagnola	11,150
Dollaro australiano	1067,500

Media dei titoli del 5 luglio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	77,700
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	97,650
» 10% » » 1977-92	99,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,450
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	71,475
» » » 21- 4-1987/94	71 —
» » » 20- 5-1991	84,375
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,650
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,350
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,775
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,500
» » » TR 2,5% 1983/93	91,800
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,100
» » » » EFIM 1-8-1988	100,650
» » » » 1- 8-1983/88	100,125
» » » » 1- 9-1983/88	100,300
» » » » 1-10-1983/88	100,500
» » » » 15- 7-1985/90	99,500
» » » » 16- 8-1985/90	99,200
» » » » 18- 9-1985/90	99,150
» » » » 18-10-1985/90	99 —
» » » » 1-11-1983/90	101,850
» » » » 18-11-1985/90	99,025
» » » » 1-12-1983/90	101,950
» » » » 18-12-1985/90	99,950
» » » » 1- 1-1984/91	102,050
» » » » 17- 1-1986/91	99,125
» » » » 1- 2-1984/91	101,900
» » » » 18- 2-1986/91	99,050
» » » » 1- 3-1984/91	100,750
» » » » 18- 3-1986/91	99,325
» » » » 1- 4-1984/91	100,700
» » » » 1- 5-1984/91	100,725
» » » » 1- 6-1984/91	100,850
» » » » 1- 7-1984/91	100,450
» » » » 1- 8-1984/91	100,325
» » » » 1- 9-1984/91	100,325
» » » » 1-10-1984/91	100,300
» » » » 1-11-1984/91	100,200
» » » » 1-12-1984/91	99,900
» » » » 1- 1-1985/92	99,975
» » » » 1- 2-1985/92	98,700
» » » » 18- 4-1986/92	97,100
» » » » 19- 5-1986/92	95,825
» » » » 20- 7-1987/92	97,675
» » » » 19- 8-1987/92	98 —
» » » » 1-11-1987/92	96,925
» » » » 1-12-1987/92	96,450
» » » » 18- 6-1986/93	94,900
» » » » 17- 7-1986/93	95,325
» » » » 19- 8-1986/93	94,525
» » » » 18- 9-1986/93	94,375
» » » » 20-10-1986/93	95,525
» » » » 18-11-1987/93	95,500
» » » » 19-12-1986/93	95,600
» » » » 1- 2-1985/95	98,200
» » » » 1- 3-1985/95	92,450
» » » » 1- 4-1985/95	92,025
» » » » 1- 5-1985/95	92,200
» » » » 1- 6-1985/95	92,725
» » » » 1- 7-1985/95	95,425
» » » » 1- 8-1985/95	93,275
» » » » 1- 9-1985/95	93,100
» » » » 1-10-1985/95	93,175
» » » » 1-11-1985/95	93,425
» » » » 1-12-1985/95	93,800
» » » » 1- 1-1986/96	94,700

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	97,250
» » » » 1- 2-1986/96	94,700
» » » » 1- 3-1986/96	93,150
» » » » 1- 4-1986/96	92,425
» » » » 1- 5-1986/96	92,525
» » » » 1- 6-1986/96	93,475
» » » » 1- 7-1986/96	94,050
» » » » 1- 8-1986/96	93,375
» » » » 1- 9-1986/96	92,600
» » » » 1-10-1986/96	93 —
» » » » 1-11-1986/96	93 —
» » » » 1-12-1986/96	93,275
» » » » 1- 1-1987/97	93,850
» » » » 1- 2-1987/97	93,375
» » » » 18- 2-1987/97	93,300
» » » » 1- 3-1987/97	93 —
» » » » 1- 4-1987/97	92,475
» » » » 1- 5-1987/97	92,425
» » » » 1- 6-1987/97	92,750
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,725
» » » 12,50% 1-11-1988	101,125
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,700
» » » 12,50% 1- 2-1989	102 —
» » » 12,50% 1- 3-1989	102.175
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,975
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,175
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,125
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,500
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,650
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,625
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,150
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,950
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,050
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,875
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,350
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,750
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,900
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,175
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,175
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,850
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,700
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,200
» » » 9,25% 1- 9-1990	98 —
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,800
» » » 9,25% 1-10-1990	96,425
» » » 11,50% 1-10-1990	100,175
» » » 9,25% 1-11-1990	96,450
» » » 9,25% 1-12-1990	96.950
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,450
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,450
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,225
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,525
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,525
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,650
» » » 9,15% 1- 6-1992	95 —
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	103.900
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,075
» » » » 1983/90 11,50%	108,525
» » » » 1984/91 11,25%	109.725
» » » » 1984/92 10,50%	109,600
» » » » 1985/93 9,60%	106,300
» » » » 1985/93 9,75%	106,800
» » » » 1985/93 9,00%	104,250
» » » » 1985/93 8,75%	103,500
» » » » 1986/94 8,75%	103,750
» » » » 1986/94 6,90%	94,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M05078

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai consiglieri di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1988, registro n. 3 Lavoro, foglio n. 236, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennità di carica spettante ai consiglieri di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, a decorrere dal 1° gennaio 1987, è determinata come segue:

compenso fisso mensile lordo di L. 78.000 per l'attività svolta nel consiglio di amministrazione;

importo lordo della medaglia di presenza di L. 26.000 per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previste per legge, per statuto o per regolamento.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

88A2879

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa a r.l. Consorzio «Aternum», in Pescara

Con decreto ministeriale 21 giugno 1988 i poteri conferiti all'avv. Alfonso Vasile, commissario governativo della società cooperativa a r.l. Consorzio «Aternum», con sede in Pescara, sono stati prorogati fino al 21 dicembre 1988.

88A2860

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto 2 giugno 1988 in favore dei lavoratori delle aziende sottospecificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Philips*, con sede in Milano, unità di Castiraga Vidardo (Milano) ed area milanese.

periodo: dal 13 luglio 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 12 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Iplave*, sede ed uffici di Milano, stabilimento di Arco (Trento) e depositi vari:

periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: crisi - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1982: dal 27 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85 e successive proroghe.

3) *S.p.a. Iplave*, con sede ed uffici di Milano, stabilimento di Arco (Trento) e depositi vari:

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: crisi - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1982: dal 27 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85 e successive proroghe.

4) *S.r.l. Calzaturificio Dayna* di Lonato (Brescia), fallita il 21 ottobre 1986:

periodo: dal 18 luglio 1988 al 16 ottobre 1988;
causale: crisi - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 22 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *Ditta Giunteria Demar* di Marchigiani Deanna di Lonato (Brescia), fallita il 21 ottobre 1986:

periodo: dal 18 luglio 1988 al 16 ottobre 1988;
causale: crisi - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 22 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.p.a. Peabody Stranich*, con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni (Milano), fallita il 18 marzo 1987:

periodo: dal 20 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: crisi - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 18 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.p.a. Peabody Stranich*, con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni (Milano), fallita il 18 marzo 1987:

periodo: dal 21 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: crisi - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 18 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.r.l. Orlando «I Gelati»* di Paderno Dugnano (Milano), fallita il 19 febbraio 1987:

periodo: dal 23 agosto 1987 al 21 febbraio 1988;
causale: crisi - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 20 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.r.l. Orlando «I Gelati»* di Paderno Dugnano (Milano), fallita il 19 febbraio 1987:

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: crisi - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 20 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.p.a. Delchi Carrier*, con sede il Milano e stabilimento in Villasanta (Milano):

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: ristrutturazione - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 24 agosto 1987;
pagamento diretto: no.

11) *S.p.a. Adam* di Corsico (Milano), fallita il 14 luglio 1987:

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: crisi - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 14 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

12) *S.p.a. Helloplastic*, con sede in Milano e stabilimento in Castelseprio (Varese) fallita il 20 maggio 1986:

periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: crisi - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986 : dal 23 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

13) *S.r.l. Italstyle* di Ghedi (Brescia), fallita il 13 marzo 1986:

periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: crisi - CIPI 12 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 13 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.n.c. Eredi di Rocca Antonio* di Lecco (Como), fallita il 25 luglio 1986:

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: crisi - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 25 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

15) *S.r.l. Fonderie Lamperti*, con sede in Milano e stabilimento in Vittuone (Milano), fallita il 16 dicembre 1986:

periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: crisi - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 16 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

16) *S.p.a. Filatura del Seveso* di Cusano Milanino (Milano), fallita l'11 luglio 1985:

periodo: dall'11 gennaio 1988 all'11 luglio 1988, ultima;
causale: crisi - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dall'11 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

17) *S.r.l. Sinco*, con sede in Milano e stabilimento in Carugate (Milano), fallita il 26 marzo 1985:

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 26 marzo 1988, ultima;
causale: crisi - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1983: dal 25 ottobre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

18) *S.p.a. Sprea - Soc. produzione resine ed affini*, con sede in Milano e stabilimenti in Venegono Superiore (Varese) e Castelseprio (Varese), fallita il 20 maggio 1986:

periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: crisi - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 25 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

19) *Ditta Ala Viteria* di Milano, fallita il 27 maggio 1986;

periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: crisi - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 27 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

20) *S.n.c. Anoxal* di Benini Bernardo e C. di Odolo (Brescia), fallita il 26 aprile 1985:

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 26 aprile 1988, ultima;
causale: crisi - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 26 aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 2 giugno 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Fertimont* ora *Agrimont*, con sede in Milano e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 17 agosto 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1981: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

2) *Soc. F.A.B.*, con sede in Marsciano (Perugia) e stabilimento di Marsciano (Perugia):

periodo: dal 18 aprile 1988 al 16 ottobre 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 16 ottobre 1985 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 30 aprile 1985: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

3) *S.p.a. Interchimica*, con sede in Stroncone (Terni) e stabilimento di Stroncone zona industriale Vascigliano (Terni):

periodo: dall'8 febbraio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 5 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Fonderie e smalterie del Tirreno*, con sede in Sesto Campano (Isernia) e stabilimento di Sesto Campo (Isernia):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 29 dicembre 1987;
causale: fallimento in data 30 giugno 1986 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 13 novembre 1983: dal 1° luglio 1982;
pagamento diretto: si.
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.p.a. Fonderie e smalterie del Tirreno*, con sede in Sesto Campano (Isernia) e stabilimento di Sesto Campo (Isernia):

periodo: dal 30 dicembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: fallimento in data 30 giugno 1986 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 13 novembre 1983: dal 1° luglio 1982;
pagamento diretto: si.
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.p.a. Spea*, con sede e stabilimento in San Atto di Teramo (Teramo) e stabilimento di San Atto di Teramo (Teramo):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 24 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 6 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Nuova Samim* ex *Samim*, con sede in Milano e stabilimento di Portovesme (Cagliari):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 24 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988:
primo decreto ministeriale 28 marzo 1984: dal 6 aprile 1983;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Installazioni Sarde*, con sede in Cagliari e stabilimento di Assemini Macchiareddu (Cagliari):

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 aprile 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 11 aprile 1985 - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1984: dal 20 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.r.l. Manto sud*, con sede in Avezzano (L'Aquila) e stabilimento di Avezzano (L'Aquila):

periodo: dal 31 gennaio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: fallimento in data 30 aprile 1986 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.r.l. Selfire*, con sede in Spoleto (Perugia) e stabilimento di Spoleto (Perugia):

periodo: dal 3 agosto 1987 al 2 febbraio 1988;
causale: fallimento in data 2 maggio 1985 - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dall'8 agosto 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.r.l. Selfire*, con sede in Spoleto (Perugia) e stabilimento di Spoleto (Perugia):

periodo: dal 3 febbraio 1988 al 2 maggio 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 2 maggio 1985 - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dall'8 agosto 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

12) *S.p.a. Serio Maglieria*, con sede in Putignano (Bari) e stabilimento di Putignano (Bari);

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 30 aprile 1988;
causale: fallimento in data 9 luglio 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 8 maggio 1985: dal 1° giugno 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 391/79.

13) *S.r.l. Gioat industria confezioni*, con sede in Calcinelli di Saltara (Pesaro) e stabilimento di Calcinelli di Saltara (Pesaro):

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 18 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Leone Francesco prefabbricati*, con sede in Roccanova (Potenza) e stabilimento di Roccanova (Potenza);

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 4 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 29 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Calzaturificio 5 elle*, con sede in Casarano (Lecce) e stabilimento di Casarano (Lecce):

periodo: dal 21 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: fallimento in data 20 marzo 1986 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 maggio 1985: dal 16 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge 301/79.

16) *S.r.l. K.B. & D.M.*, con sede in Urbania (Pesaro) e stabilimento di San Leo località Cà Mazzarino (Pesaro):

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: fallimento in data 30 gennaio 1986 - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 14 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge 301/79.

17) *Soc. Ugolini Giuseppe*, con sede in Pierantonio (Perugia) e stabilimento di Umbertide (Perugia):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 31 marzo 1988 (utima proroga);
causale: fallimento in data 1° aprile 1985 - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 24 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge 301/79.

18) *S.p.a. Co.Ge.I. - Costruzioni generali italiane*, con sede in Tremestieri Etneo (Catania) e stabilimento di Tremestieri Etneo (Catania):

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 23 marzo 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 29 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Impresital*, con sede in Tremestieri Etneo (Catania) e stabilimento di Tremestieri Etneo (Catania):

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 23 marzo 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 29 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. I.S.M.A.*, con sede in Sorgono (Nuoro) e stabilimento di Sorgono (Nuoro):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: no.

21) *S.n.c. Martiriggiano Roberto & C.*, con sede in Galatone (Lecce) e stabilimento di Galatone (Lecce):

periodo: dal 7 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: fallimento in data 26 settembre 1986 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

22) *S.p.a. A.Ti.Mec.*, con sede in Carsoli (Aquila) e stabilimento di Carsoli (Aquila):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: no.

23) *Soc. coop. agricola «La Salentina»*, con sede in Leverano (Lecce) e stabilimento di Leverano (Lecce):

periodo: dal 21 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: fallimento in data 20 marzo 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 20 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

24) *Soc. coop. agricola «La Salentina»*, con sede in Leverano (Lecce) e stabilimento di Leverano (Lecce):

periodo: dal 21 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: fallimento in data 20 marzo 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 20 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

25) *S.p.a. Laterizi speciali e Cer. B.T.O. Bartoloni*, con sede in Treia (Macerata) e stabilimento di Treia (Macerata):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 7 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

26) *S.r.l. La Jonica scavi*, con sede in Squinzano (Lecce) e stabilimento di Squinzano (Lecce):

periodo: dal 23 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
causale: fallimento in data 24 maggio 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 24 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

27) *S.p.a. Cementerie siciliane*, con sede in Palermo e stabilimenti di Catania, Isola delle Femmine (Palermo), Porto Empedocle (Agrigento), Villafranca Tirrena (Messina):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Compagnia servizi geofisici*, con sede in Milano, stabilimento di Villanova di Cepagatti (Pescara):

periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Compagnia servizi geofisici*, con sede in Milano, stabilimento di Villanova di Cepagatti (Pescara):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Globe Exploration*, con sede in Milano, stabilimento di Villanova di Cepagatti (Pescara):

periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Globe Exploration*, con sede in Milano, stabilimento di Villanova di Cepagatti (Pescara):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *Soc. Saci* (gruppo SIR), con sede in Milano e stabilimento di Milano:
periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
prima concessione: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

2) *Soc. Saci* (gruppo SIR), con sede in Milano e stabilimento di Milano:
periodo: dal 2 marzo 1987 al 1° settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
prima concessione: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

3) *Soc. Saci* (gruppo SIR), con sede in Milano e stabilimento di Milano:
periodo: dal 2 settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
prima concessione: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

4) *Soc. Saci* (gruppo SIR), con sede in Milano e stabilimento di Milano:
periodo: dal 29 febbraio 1988 al 24 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
prima concessione: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Metalteco*, con sede in S. Stefano Magra (La Spezia) e stabilimento di S. Stefano Magra (La Spezia):
periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge 143/85, legge 45/86) - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 1° aprile 1982: dal 4 gennaio 1982;
pagamento diretto: si.

6) *S.n.c. S.I.L.T.*, con sede in Borgosesia (Vercelli) e stabilimento di Borgosesia (Vercelli):
periodo: dal 18 gennaio 1988 al 20 luglio 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 20 luglio 1985 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 20 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.p.a. Nuova Bertolino*, con sede in Mercenasco (Torino) e stabilimento di Mercenasco (Torino):
periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: fallimento in data 8 ottobre 1985 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dall'8 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.p.a. Nuova Bertolino*, con sede in Mercenasco (Torino) e stabilimento di Mercenasco (Torino):
periodo: dal 3 ottobre 1988 all'8 ottobre 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 8 ottobre 1985 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dall'8 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.p.a. Sicma*, con sede in Latina e stabilimento di Settimo Torinese (Torino):
periodo: dal 15 febbraio 1988 al 16 maggio 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 16 maggio 1985 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.p.a. Galante*, con sede in Campomorone (Genova) e stabilimento di Campomorone (Genova):
periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 4 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

11) *Soc. Tessitura Franco*, con sede in Chieri (Torino) e stabilimento di Chieri (Torino):
periodo: dal 22 febbraio 1988 al 23 agosto 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 23 agosto 1985 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 23 agosto 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

12) *S.p.a. Morwen Italiana*, con sede in Pian di Follo (La Spezia) e stabilimento di Pian di Follo (La Spezia):
periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: fallimento in data 21 marzo 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 21 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

13) *S.a.s. N.G.S. - Nichelino società gomma*, con sede in Nichelino (Torino) e stabilimento di Nichelino (Torino):
periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: fallimento in data 4 aprile 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 4 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.p.a. Righi Fratelli*, con sede in Armeno (Novara) e stabilimento di Armeno (Novara):
periodo: dal 7 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988:
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dall'8 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Manifattura Tess And - Tessitura di Andezzeno*, con sede in Andezzeno (Torino) e stabilimento di Andezzeno (Torino):
periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: fallimento in data 2 luglio 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 2 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

16) *S.r.l. Manifattura Tess And - Tessitura di Andezzeno*, con sede in Andezzeno (Torino) e stabilimento di Andezzeno (Torino):
periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: fallimento in data 2 luglio 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 2 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

17) *S.r.l. Ceramica gres smalto due*, con sede in Vezzano Ligure (La Spezia) e stabilimento di Vezzano Ligure (La Spezia):
periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: fallimento in data 25 luglio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

18) *S.a.s. Ind. lav. legno man. misti - Garibaldi D. & C.*, con sede in Carasco (Genova) e stabilimento di Carasco (Genova):
periodo: dal 2 febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988 dal 1° agosto 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

88A2848

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al sunto del Ministero della difesa concernente: «Autorizzazione alla fondazione "Opera campana dei caduti" ad accettare una donazione». (Sunto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 del 10 giugno 1988)

Nel sunto citato in epigrafe, alla pag. 31 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, prima colonna, al primo rigo, la frase: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato», deve intendersi eliminata.

88A2803

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100881600)

L. 800